



**Liceo Classico Sperimentale Statale
" BERTRAND RUSSELL"**

Via Tuscolana n. 208 - 00182 Roma
Tel. 06/121123005 - Fax 06/7023714
Succursale Via La Spezia n. 21 Tel. 06/121122140



Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it - RMPC48000P@istruzione.it - www.liceorussellroma.it - C.F. 80213970587

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;

VISTO il DPR 22.06.2009, n. 122 ;

VISTA la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007;

VISTA la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008

CONSIDERATA i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F d'Istituto

VISTO il Regolamento d'Istituto

ACQUISITO il parere di studenti e famiglie ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998 (patto educativo di corresponsabilità);

APPROVA nella seduta del 4 luglio 2018 il seguente **Regolamento di Disciplina**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PARTE 1^: comportamenti individuali e di gruppo meritevoli di sanzione disciplinare

- le Sanzioni disciplinari

Art. 1 - Generalità

A norma dell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Pertanto il **Regolamento di Disciplina** individua:

- a) I comportamenti interni ed esterni, all'edificio scolastico, degli studenti, contrari al "**patto educativo di corresponsabilità**", inteso quale dovere di osservanza del rapporto giuridico instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 c. 2 e seguenti del D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal D.P.R. n. 235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto Scolastico viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stage interni o esterni, attività di ASL).
- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare;
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Art. 2 - Le norme di garanzia

- a) La responsabilità disciplinare è personale.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le

proprie ragioni.

c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto

d) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

d) Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato. al principio della riparazione del danno, se dovuto

e) Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente.

f) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale:

1) Il Consiglio di Classe in composizione disciplinare per sospensioni non superiori ai quindici giorni

2) Il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare per sospensioni superiori ai quindici giorni

Art.3 - Organo di Garanzia Interno

1. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto.

2. La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale.

3. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

4. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

Art. 4 - Tipologia delle Infrazioni Disciplinari

I comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

1. occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche);

2. occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze;

3. mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;

4. offese alla dignità personale e al ruolo della persona sia essa Studente che Personale della scuola egli allievi o del Personale della Scuola o attraverso azioni di violenza fisica o verbale o attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione attraverso social network, siti internet, blog o comunque divulgati in altre forme), senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso.

5. atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo e quant'altro);

6. offese al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al prestigio della scuola;

7. danneggiamento e/o distruzione del patrimonio dell'Istituto o della altrui proprietà ricomprese le azioni che si dovessero compiere nel corso di occupazione dei locali dell'edificio scolastico;
8. tutti i comportamenti individuali illeciti di cui alla tabella riassuntiva allegata

Art. 5 - Le Sanzioni

- Le sanzioni sono divise in:

SANZIONI DI PRIMO LIVELLO

1. richiamo orale ai propri doveri
2. registrazione sul registro di classe, nella sezione privata rivolta allo studente, ai genitori dello studente sanzionato e al Consiglio di classe
3. registrazione sul registro di classe con le medesime modalità di cui alla lettera *b* e convocazione dei genitori

SANZIONI DI SECONDO LIVELLO

1. allontanamento fino a cinque giorni;
2. allontanamento fino a quindici giorni;

SANZIONI DI TERZO LIVELLO (Consiglio di Istituto)

1. allontanamento superiore a quindici giorni
2. allontanamento superiore a quindici giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
3. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o dall' ammissione all' Esame di Stato.

SANZIONI ALTERNATIVE

Per la tipologia di sanzioni di **2° livello** è sempre offerta allo studente sanzionato la facoltà di scelta di applicazione di sanzioni alternative in modo da convertire la sanzione inflitta in attività di natura sociale, culturale in favore della comunità scolastica, in orario non coincidente con quello delle lezioni, esemplificativamente:

- lavori (es. pulizia) nei locali della scuola da definire con il Dirigente Scolastico. Queste attività che sono da ritenersi di supporto ai collaboratori scolastici debbono svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività.
- il ripristino del decoro dei locali della scuola,
- le attività di segreteria,
- lavori nella biblioteca della scuola da definire con i Docenti responsabili;
- attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica: produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- altre proposte del Consiglio di classe

Le misure alternative sono da ritenersi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Art. 6 - Le Circostanze che aggravano o attenuano la sanzione da irrogare

Costituiscono circostanza attenuante:

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

Costituiscono circostanza aggravante:

- a) la recidiva, ossia la reiterazione di un comportamento illecito già accertato
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in concorso con altre persone

In caso di circostanza aggravante si applica la sanzione superiore, in caso di circostanza attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. i) la cui applicazione deve essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni.

PARTE SECONDA: Procedura di Irrogazione delle Sanzioni Disciplinari

Art.7 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 1° livello

1. Richiamo orale ai propri doveri.

Il Docente ammonisce verbalmente lo Studente

2. Richiamo orale ai propri doveri e annotazione sul registro di classe.

Il Docente ammonisce verbalmente lo Studente la registra sul Registro di classe.

3. Annotazione sul registro di classe e convocazione degli esercenti la genitoria potestà.

Il Docente ammonisce lo Studente, registra sul Registro di classe il comportamento sanzionato e convoca gli esercenti la genitoria potestà.

Art.8 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 2° livello

1. Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari di 2° livello, di competenza del Consiglio di Classe in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico, idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese.

2. Entro venti giorni scolastici dall'evento, convoca il Consiglio di classe in composizione disciplinare (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva. Se lo studente incolpato è minorenne vengono avvisati anche gli esercenti la genitoria potestà che hanno facoltà di intervenire.

3. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione).

4. La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Classe.

Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica se si vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
4. invita lo Studente incolpato e, se minorenne, gli esercenti la genitoria potestà presenti, ad accedere; procede a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la genitoria potestà; in caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e, in caso di minorenni, se lo siano stati gli esercenti la genitoria potestà e se nulla osta ordina procedersi;
5. invita il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione;
6. se lo Studente incolpato è presente gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se voglia esporre la sua difesa, essere interrogato, avvalersi della facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni spontanee in forma orale o scritta; nella seconda ipotesi l'atto viene allegato al verbale della seduta e ne costituisce parte integrante. E' facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore, avendone indicato le generalità prima della seduta; ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se costui consente;
7. gli esercenti la genitoria potestà sullo studente minorenne incolpato possono soltanto assistere e si debbono astenere dall'intervenire, è fatto loro divieto di prendere la parola.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere. Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, entro cinque giorni di attività scolastica.

Il Consiglio di Classe emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, viene immediatamente letta dinanzi allo Studente incolpato e agli esercenti la genitoria potestà, se presenti. Il Consiglio di Classe, peraltro, deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia allo Studente sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la genitoria potestà, se minorenne, nel termine di dieci giorni di attività scolastica. In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a tre giorni di attività scolastica, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni di attività scolastica, il C.d.C

delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Qualora vi fossero motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria irrogata potrebbe non essere applicata, previa motivazione. La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica, da proporre allo studente sanzionato. Lo Studente maggiorenne ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

A pena di decadenza, il diritto di opzione va esercitato in forma scritta entro tre giorni di attività scolastica dalla comunicazione scritta del provvedimento.

L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare il provvedimento. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai dieci giorni di attività scolastica, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo Studente (e gli esercenti la genitoria potestà, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 9 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3° livello

Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari di 3° livello, di competenza del Consiglio di Istituto in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico idonea relazione, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese. Propone, quindi, con specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione del Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare, trasmettendo il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio d'Istituto. In questi casi, sia per la convocazione della Giunta Esecutiva che del Consiglio d'Istituto, è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca, entro dieci giorni di attività scolastica dall'evento, il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato e, se minorenni, agli esercenti la genitoria potestà, notificando Atto d'Incolpazione riportante gli estremi della infrazione commessa.

Lo Studente ha facoltà di intervenire e/o presentare memoria difensiva, al pari gli esercenti la genitoria potestà.

La seduta disciplinare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Vice Presidente espressamente delegato in caso di impossibilità del Presidente a partecipare.

La seduta si svolge in due fasi: fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione. La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd. Camera di Consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto.

Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione della seduta in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio d'Istituto o lo Studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;

2. verifica se si vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare;

3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);

4. in caso di assenza dello Studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e, in caso di minorenni, se lo siano stati gli esercenti la genitoria potestà e se nulla osta ordina procedersi;

5. invita lo Studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà, se presenti, ad accedere, rappresentando agli esercenti la genitoria potestà che possono assistere, ma non possono assolutamente intervenire;

6. fa verbalizzare le generalità dello Studente e degli esercenti la genitoria potestà;

7. invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione;

8. se lo Studente incolpato è presente gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se voglia esporre la sua difesa, essere interrogato, avvalersi della facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni spontanee in forma orale o scritta; nella seconda ipotesi l'atto viene allegato al verbale della seduta e ne costituisce parte integrante.

E' facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore, avendone indicato le generalità prima della seduta.

Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo Studente incolpato, se costui consente.

Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo Studente incolpato o dalle Parti Offese e, al termine, invita lo Studente incolpato e gli esercenti la genitoria potestà presenti ad uscire. La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere. Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, entro cinque giorni di attività scolastica.

Il Consiglio d'Istituto irroga la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, viene immediatamente letta dinanzi allo Studente incolpato e agli esercenti la genitoria potestà, se presenti. Il Consiglio di Istituto, peraltro, deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la genitoria potestà, se minorenni, nel termine di dieci giorni di attività scolastica.

Art. 10 – Le sanzioni disciplinari di 3° livello, criteri di determinazione

a. allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.

La sanzione è adottata qualora occorranò due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati posti in essere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, ecc.) o quando concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone oppure come dispregio assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica;

2) il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni, deroga insita nel rispetto dei principi e educativi e recuperativi che debbono essere coevi alla sanzione irrogata.

A tal fine la durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In questi casi il fatto disciplinare costituisce, altresì, ipotesi di reato e l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia alla Autorità Giudiziaria.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello Studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

b. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Queste sanzioni sono congiuntamente adottate qualora ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria turbativa sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 11- Ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia interno

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia Interno non si pronunci entro detto termine, la sanzione di primo grado deve ritenersi confermata.

Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la genitoriale potestà qualora lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla se disciplinato dal DPR 235/2007 art. 2 co 3.

Art.12 La Conciliazione prima della seduta disciplinare

Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si prevede la irrogazione di sanzioni di 2^a livello, lo Studente può attivare la procedura della conciliazione fino a tre giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della conciliazione gli Studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di Studente minorenne, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la genitoriale potestà. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, delega il Coordinatore di classe ad individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata. L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne,

l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la genitoria potestà. Acquisita l'accettazione il Dirigente scolastico ordina una diffida registrazione di una diffida scritta sul Registro di classe.

duta. Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati. La comunicazione della decisione avviene con le modalità dianzi esplicitate per i procedimenti dinanzi il Consiglio di Classe o d'Istituto in composizione disciplinare.

Dopo l'acquisizione della decisione dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un secondo ricorso contro le sanzioni presentando ulteriore appello all'Organo di Garanzia Regionale

Art. 13 Il risarcimento del danno

Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

A. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;

B. nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

C. nel caso in cui una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:

- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;

- qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,

D. la Giunta Esecutiva stima i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la genitoria potestà la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

E. le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

F. gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di

quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate in base alla gravità della violazione)	Sanzioni in caso di reiterazione	Organi competenti alla irrogazione
<p>a) occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze</p>	<p>Richiamo orale ai propri doveri</p>	<p>1) Annotazione sul Registro di classe Elettronico nella sezione "Privato", convocazione dei genitori;</p> <p>2) Allontanamento di <u>un giorno</u> dalla comunità scolastica alla terza annotazione.</p>	<p>1. Docente della prima ora e seconda ora di lezione e/o Coordinatore</p> <p>2. Consiglio di Classe</p>
<p>b) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;</p>	<p>Annotazione sul Registro di classe Elettronico nella sezione "Privato", e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 5 giorni alla seconda annotazione</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
<p>c) Uscite non autorizzate dall'aula, uscite (non giustificate) per un tempo superiore ai 10 minuti</p>	<p>Richiamo orale ai propri doveri</p>	<p>1. Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori;</p> <p>2. Allontanamento di <u>un giorno</u> dalla comunità scolastica alla terza annotazione.</p>	<p>1. Docente che ha accertato il comportamento</p> <p>2. Consiglio di classe</p>
<p>d) Occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose. Turbamento delle lezioni.</p>	<p>Annotazione sul Registro di classe e convocazione dei genitori</p>	<p>Annotazione sul Registro di classe Elettronico nella sezione "Privato", convocazione dei genitori e</p>	<p>1 Docente che ha accertato il comportamento</p> <p>2 Consiglio di</p>

		allontanamento di 5 <u>giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione.	classe
e) Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine nel contenuto	Annotazione sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni	1. Annotazione sul Registro di classe convocazione dei genitori e allontanamento di 5 <u>giorni</u> dalla comunità scolastica dopo la seconda annotazione.	Consiglio di classe
f) 1. Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione vocale o filmata nei locali della scuola. 2. Rifiuto di consegnare il cellulare o altra strumentazione	1. annotazione sul Registro di classe Elettronico nella sezione "Privato" 2. annotazione sul Registro di classe Elettronico nella sezione "Privato" e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 4 giorni	1. Docente che ha accertato il comportamento. 2. Il Consiglio di classe
g) Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola e nelle pertinenze.	Annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00	1. annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00 2. Dopola seconda violazione allontanamento dalla scolastica per un periodo da 3 a 7 giorni	1 Docente che ha accertato il comportamento e/o personale all'uopo delegato. 2 Consiglio di Classe.

<p>h) - Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose appartenenti ad allievi, al personale scolastico - Danneggiamento, distruzione dispersione, appropriazione di cose costituenti il patrimonio scolastico anche in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).</p>	<p><u>Congiuntamente:</u> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 5 a 15 giorni.</p> <p>Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.).</p>	<p>Allontanamento dalla comunità Scolastica per un periodo superiore ai 10 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe/ di Istituto</p>
<p>i) Offese alla dignità personale e al rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attraverso azioni di violenza fisica e verbale di alquanto gravità; 2. attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme, senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati 	<p><u>Congiuntamente:</u></p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e/o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato</p> <p>Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi cinema, teatro, e uscite didattiche ecc.).</p> <p>Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.</p>	<p><u>Congiuntamente:</u></p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e /o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato</p> <p>Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi cinema, teatro, e uscite didattiche ecc.).</p> <p>Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

<p>personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante viaggi d'istruzione o visite didattiche).</p>			
<p>l) Offesa e insulto a persone o atteggiamento discriminatorio e/ o persecutorio rivolto alle personali convinzioni politiche, ideologiche, o all'identità culturale e sessuale rivolto a compagni, Docenti, Personale A.T.A., Dirigente Scolastico, D.S.G.A., terzi presenti nell'Istituto</p>	<p>Sospensione da 5 a 15 giorni</p>	<p>Sospensione superiore ai 15 giorni o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto</p>
<p>m) Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale,- quali ad esempio il furto, la detenzione, le minacce, le percosse, le ingiurie, reati di natura sessuale, l'uso e l'introduzione nell'Istituto di sostanze stupefacenti o alcolici o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. Incendio o allagamento)</p>	<p>Sospensione superiore ai 15 giorni o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'Esame di Stato</p>		<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>n) Accesso abusivo al sistema informatico della Scuola, alterazione dei dati contenuti nel sistema informatico della scuola</p>	<p>Sospensione superiore ai 15 giorni o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'Esame di Stato</p>		<p>Consiglio di Istituto</p>